

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DEL 26 OTTOBRE 2023**

Oggi 26 ottobre 2023 alle ore 10.30 presso i locali dell'associazione di Viale Ludovico il Moro 44 a Pavia (PV) si è riunita, a seguito regolare convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione EOS Pavia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nuove modifiche statutarie per adeguamento alle norme degli ETS

Sono presenti il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Sig.ra Marelli Claudia Jasmin, gli amministratori nonché la maggioranza dei soci.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Marelli Claudia Jasmin che invita a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Marino Roberto.

Il Presidente, valutata la regolare convocazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea straordinaria dei soci ed atta a deliberare.

Il Presidente espone le modifiche apportate allo Statuto richieste dagli organi di controllo per l'iscrizione al registro RUNTS per la nuova formulazione degli Enti del Terzo Settore.

Al termine della lettura, dopo brevi chiarimenti richiesti dai soci, il Presidente chiede all'Assemblea l'approvazione.

L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare le modifiche statutarie e, dunque, il nuovo statuto.

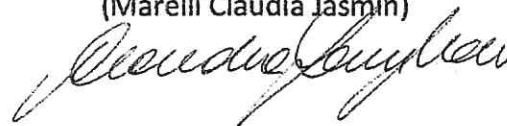
Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo la parola, previa lettura e firma del presente verbale, la seduta viene tolta alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO
(Roberto Marino)



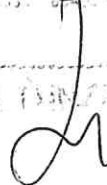
IL PRESIDENTE

(Marelli Claudia Jasmin)



Associazione EOS
Il Presidente
Dr.ssa C.J. Marelli

REGISTRATO IN UNICO ORIGINALE, DEL QUALE LA PRESENTE
È UNA COPIA CONFORME, IL GIORNO 06 11 2023
N. 1742 / PRIVATI / AFFETTI CON € 190 ASSENTE



STATUTO

Art.1

E' costituita ai sensi degli articoli 14 e 42 del Codice Civile, nonché da quanto previsto dalla normativa sul terzo settore una Associazione denominata

"Associazione Eos - ets."

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; è non politica, apartitica, indipendente, gestita interamente dai soci iscritti e senza scopo di lucro.

Essa non discrimina in base a razza, colore, religione, sesso, credo, provenienza etnica o nazionalità; crede nel mutuo rispetto delle culture e nell'uguaglianza delle persone.

Art 2,

La sede legale della Associazione è a Pavia in Viale Ludovico Il Moro, 44

Art 3

L'associazione svolge la propria attività nei settori:

- dell'assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria
- dell'istruzione e della formazione
- della tutela dei diritti civili
- della tutela e della cura della salute mentale

In particolare mediante la costituzione di specifiche articolazioni in capo a due brache principali

- Centro Eos per il benessere psichico
- Centro Eos per le Vittime di Traumi e Catastrofi

si propone di attuare, nelle forme, nei modi, e con i contenuti di volta in volta stabiliti, un'attività di documentazione, studio, ricerca e intervento sui problemi inerenti la salute mentale con particolare riguardo ai seguenti campi:

- documentazione e informazione a tutti i livelli sulle problematiche inerenti la salute psichica
- appoggio alla formazione di diverse figure professionali riguardo ai temi della salute mentale e del benessere psichico
- strutture mediche e sociali per la prevenzione e la presa in carico della patologia mentale e della sofferenza psichica in generale

Per il conseguimento degli scopi prefissati la Associazione Eos svolge le seguenti attività:

- raccolta, coordinamento e diffusione di documentazione e saperi riguardanti la salute psichica
- formazione e aggiornamento di professionisti della salute mentale
- appoggio logistico a professionisti della salute mentale nell'esecuzione del loro operato
- preparazione ed esecuzione di progetti di intervento sulla salute mentale
- consulenza a enti e organismi pubblici e privati sul tema del benessere psichico e della salute mentale

- instaurazione di rapporti di collaborazione con analoghi centri e organismi in Italia e all'estero e collegamento, formazione e attività con corrispondenti e collaboratori italiani e stranieri

Fermo quanto sopra e fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali secondo l'art. 6 del D. lgs. n. 117/2017.

L'associazione nel perseguire le attività di cui sopra, svolge attività riconducibili all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico alle lettere:

lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lett. g) formazione universitaria e post-universitaria.



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO

06 11 2023

AL N 1742

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Art 4.

Soci sono coloro i quali, fattane richiesta, sono ammessi a far parte di EOS su deliberazione del consiglio direttivo.

I soci possono essere ordinari o aderenti:

SOCI ORDINARI: sono le persone fisiche o giuridiche che per competenza o attività siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini sociali

SOCI ADERENTI: sono le persone fisiche o giuridiche che abbiano interesse a seguire le iniziative e le attività dell'associazione

La domanda di associazione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà, entro 60 giorni, in difetto di che la domanda si intenderà accolta.

La domanda di associazione delle persone giuridiche deve essere firmata dal Legale Rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'associazione stessa.

Tutti i soci individuali sono tenuti al versamento di una quota sociale annua il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale annua è costituita da:

VERSAMENTO DELLA QUOTA IN DENARO e/o DA UN NUMERO DI ORE LAVORATIVE ANNUE NON RETRIBUITE EFFETTUATE PER L'ASSOCIAZIONE.

Per gli enti pubblici le quote di associazione è volontaria sia per quanto riguarda il versamento che l'ammontare.

Art. 5

Gli Organi Sociali sono:

A – L'Assemblea;

B – Il Presidente

C – Il Segretario Generale

D – Il Consiglio Direttivo

E – L'Organo di controllo.

Art. 6

L'Assemblea dei soci, alla quale hanno diritto di partecipare tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali, sia ordinari che aderenti, è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

A – Delibera il programma dell'attività

B – Approva i bilanci preventivi e consuntivi

C – Elegge il presidente, il segretario generale e i membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto

b) in merito allo scioglimento, alla fusione, alla scissione e alle trasformazioni dell'associazione secondo quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le convocazioni e l'ordine del giorno devono essere inviate ai soci almeno 7 giorni prima della riunione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; è fatta salva la maggioranza di cui all'articolo 7 per l'elezione del presidente.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando lo ritenga necessario oppure su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo.

Le convocazioni e l'ordine del giorno devono essere inviate ai soci almeno 7 giorni prima.



L'assemblea straordinaria è validamente costituita con almeno tre quarti degli aventi diritti al voto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti

Non è ammesso il voto per delega eccetto è in casi di impossibilità effettiva di recarsi all'assemblea, sui quali si pronuncerà il presidente dell'assemblea stessa.

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza l'assemblea nomina direttamente il proprio Presidente.

Art. 7

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; dispone per l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione, convoca e presiede il consiglio direttivo, del cui operare è garante di fronte all'assemblea, e può delegare al segretario generale o a un altro membro del consiglio direttivo, tutti o parte dei propri poteri.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal segretario generale.

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei due terzi e risponde davanti ad essa del proprio operato.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel caso in cui non si raggiunga il predetto quorum elettivo entro il quinto tentativo di rielezione, si intenderà automaticamente rieletto il presidente uscente.

Art.8

Il segretario generale nominato dal Presidente. Dura in carica tre anni ed è rinominabile; dirige e coordina l'attività dell'associazione dando esecuzione, secondo le disposizioni del presidente alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

In particolare il segretario generale ha compiti di direzione e coordinamento della segreteria e delle altre strutture tecniche e/o consultive istituite dal consiglio direttivo.

Art.9

Il consiglio direttivo è l'organo di governo dell'associazione.

È costituito dal presidente, che lo presiede di diritto, dal segretario generale e da 1 a 10 consiglieri eletti dall'Assemblea, che ne fissa, per il periodo di nomina, altresì il numero.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso dirige l'attività dell'associazione, attua i mandati le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quelli spettanti per legge, all'assemblea.

Al consiglio direttivo spettano In particolare le seguenti funzioni:

1. determinare l'ammontare della quota sociale annua per i soci ordinari aderenti;
2. redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo rispettivamente entro il 30 settembre ed entro il 30 marzo di ogni anno;
3. deliberare circa l'ammissione, le dimissioni o l'espulsione degli associati;
4. Istituire la segreteria e le altre eventuali strutture tecniche, gruppi di lavoro e di ricerca, comitati scientifici consultivi;
5. redigere e approvare le norme per il funzionamento interno dell'associazione;
6. decidere sull'assunzione e il licenziamento del personale dell'associazione, fissandone le relative mansioni e retribuzioni;
7. nominare al proprio interno un Tesoriere, cui affidare il compito di sovrintendere alla gestione amministrativa dell'associazione e sorvegliare la buona conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della stessa.

Il consiglio direttivo è convocato sia in seduta ordinaria che straordinaria dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta del segretario generale o di almeno la metà più uno dei consiglieri.



Art. 10

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza delle Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 11

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1. dai beni mobili e immobili acquistati;
2. dalle somme versate a titolo di quota sociale;
3. dai Contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti ed istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'associazione;
4. dai proventi derivanti dalle attività sociali;
5. da ogni altra entrata consentita dalla legge è accettata dall'Associazione

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12

L'anno sociale e finanziario ha inizio il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno con la presentazione del bilancio sottoscritto dal Presidente.

I bilanci, lo stato patrimoniale e il conto economico sono a disposizione dei soci e di chi abbia contribuito al finanziamento dell'associazione.

Art. 13

Il Socio può recedere dall'Associazione inviando comunicazione scritta al consiglio direttivo.

In caso di morosità continuata per oltre 3 anni o di palese infrazione da parte di un socio alle norme del presente statuto, il consiglio direttivo può decidere l'espulsione dall'Associazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.



Art. 14

L'assemblea, alla quale partecipino almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto, può decidere lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Alla luce dell'art. 9 del D. lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 15

Per quanto non specificato nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle vigenti leggi.



Associazione EOS
Il Presidente
Dr.ssa C.J. Marelli